

Edizione di lunedì 30 maggio 2016

IVA

[La disciplina del MOSS per i servizi digitali "B2C"](#)

di **Marco Peirola**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Nuove regole per la deduzione IRAP nel distaccato](#)

di **Luca Caramaschi**

AGEVOLAZIONI

[In scadenza l'estromissione agevolata](#)

di **Sandro Cerato**

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Esenzione IMU anche per i coadiuvanti dell'impresa agricola](#)

di **Fabio Garrini**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il fringe benefit nel caso di prestiti concessi ai dipendenti](#)

di **Luca Mambrin**

IVA

La disciplina del MOSS per i servizi digitali "B2C"

di **Marco Peirola**

Nel nuovo regime territoriale dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici applicabile nei rapporti "B2C", basato sull'imponibilità nello Stato membro di consumo, assume una particolare rilevanza la possibilità di operare applicando il **regime speciale del MOSS** (*Mini One Stop Shop*). Per ovviare, infatti, al moltiplicarsi degli adempimenti, viene offerta la possibilità, a tutti i soggetti che effettuino prestazioni di servizi TTE nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati nell'Unione europea, di identificarsi – con una specifica procedura *on line* – **in un unico Stato membro** al fine di adempiere agli obblighi connessi all'assolvimento dell'IVA per le prestazioni TTE rese in ciascuno Stato membro.

L'Agenzia delle Entrate, nella **circolare n. 22 del 26 maggio 2016**, ha analizzato le disposizioni applicabili agli operatori che aderiscono al regime speciale.

Tenuto conto che il soggetto che si avvale del MOSS **non può detrarre l'IVA** che grava sugli acquisti effettuati nell'ambito del regime medesimo dall'imposta a debito relativa alle prestazioni di servizi TTE (in pratica, non può scomputare l'imposta a credito nell'ambito della dichiarazione trimestrale), l'Agenzia delle Entrate ha osservato che il principio di neutralità dell'IVA viene garantito attraverso il **riconoscimento del diritto di rimborso** dell'imposta a credito, che deve essere eseguito dallo Stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti.

A tal fine, la normativa disciplina distintamente il rimborso a seconda che il soggetto operi nel MOSS in regime UE o extra-UE.

In particolare, i **soggetti extra-UE che abbiano aderito al MOSS in Italia** possono chiedere il rimborso dell'IVA gravante sugli acquisti effettuati in Italia purché strettamente afferenti alle prestazioni TTE assoggettate ad imposta nell'ambito del regime speciale. A tal fine, per effetto del nuovo comma 1-*bis* dell'art. 38-*ter* del D.P.R. n. 633/1972, l'istanza di rimborso può essere presentata anche se il richiedente:

- ha svolto in Italia, nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, prestazioni di servizi nell'ambito del regime speciale in commento;
- è stabilito in un Paese che non garantisce la condizione di reciprocità (attualmente limitata a Svizzera, Norvegia e Israele).

Anche i **soggetti registrati al MOSS in altro Stato membro** possono chiedere il rimborso dell'IVA sugli acquisti effettuati in Italia, essendo stato modificato il comma 1 dell'art. 38-*bis*2

del D.P.R. n. 633/1972 al fine di comprendere tra le operazioni attive che non precludono il rimborso anche le prestazioni TTE rese nell'ambito del MOSS nei confronti di privati italiani.

Nella circolare n. 22/E/2016, si rammenta che uno dei tratti caratteristici della disciplina del nuovo regime speciale è che, sebbene gli adempimenti dichiarativi e di versamento siano assolti in modo centralizzato presso lo Stato membro di identificazione del soggetto passivo, la potestà impositiva ai fini dell'IVA sulle prestazioni rese a clienti di un determinato Stato membro di consumo spetta in ogni caso a quest'ultimo. Sul punto, la normativa unionale prevede l'obbligo, per il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo, di **conservare la documentazione delle operazioni** effettuate nell'ambito del regime speciale, che deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all'Amministrazione finanziaria di verificare la correttezza della dichiarazione IVA trimestrale.

Considerati i **limiti e le difficoltà insiti nell'applicazione delle tradizionali forme di controllo e di accertamento vigenti nell'ordinamento italiano ai soggetti aderenti al nuovo regime speciale**, identificati o meno in Italia, il legislatore nazionale ha provveduto a dettare, al riguardo, norme specifiche, ispirate a quelle del regime IVA ordinario. Sono stati conseguentemente introdotti i nuovi artt. 54-ter, 54-quater e 54-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, che regolano, rispettivamente, le seguenti fattispecie:

- i **controlli automatizzati** sui soggetti passivi registrati al MOSS in Italia;
- la **liquidazione dell'IVA dovuta sui servizi TTE** resi da soggetti extra-UE che hanno aderito al MOSS in Italia o da soggetti UE o extra-UE registrati al MOSS in altro Stato membro;
- l'**accertamento in rettifica o induttivo** dell'imposta dovuta dai soggetti passivi non stabiliti in Italia a committenti non soggetti passivi localizzati in Italia.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, illustrato il **regime sanzionatorio** applicabile alle violazioni riguardanti le dichiarazioni e i pagamenti commesse dai soggetti passivi nell'ambito del regime speciale alla luce della riforma operata dal D.Lgs. n. 158/2015.

Si chiarisce, in particolare, che il **soggetto passivo non residente**, con riferimento alle operazioni effettuate nel territorio nazionale, può sanare l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, nonché l'omesso o tardivo versamento dell'IVA avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** (di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997). Ai fini della regolarizzazione della violazione commessa, il soggetto passivo non residente dovrà versare l'**imposta allo Stato di identificazione**, mentre **gli interessi e le sanzioni** ridotte – calcolati sulla parte di imposta dovuta per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato – **andranno versate direttamente all'Italia**, quale Stato membro di consumo.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Nuove regole per la deduzione IRAP nel distaccato

di **Luca Caramaschi**

Con la legge n.190 del 23 dicembre 2014 (si tratta della legge di **Stabilità per l'anno 2015**) il legislatore ha introdotto alcune significative modifiche alla disciplina dell'IRAP.

Tra queste, al comma 20 dell'articolo 1, va sicuramente evidenziata la modifica apportata all'**articolo 11** del decreto legislativo n.446 del 15 dicembre 1997 (decreto IRAP) ed attuata mediante l'inserimento di un **nuovo comma 4-octies**.

Ai sensi di tale disposizione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (e quindi, dal periodo d'imposta 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), si considerano deducibili, ai fini **IRAP**, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro **a tempo indeterminato** da parte dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del citato decreto IRAP (restano pertanto **esclusi** gli enti non commerciali che, svolgendo unicamente attività istituzionale, determinano la base imponibile secondo il metodo retributivo di cui all'articolo 10 del predetto decreto e quelli che, pur svolgendo attività commerciale, determinano la base imponibile secondo le regole forfettarie previste dall'articolo 17 del medesimo decreto).

In relazione a tale nuova previsione normativa l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con la **circolare n.22/E del 9 giugno 2015**, preceduta da un intervento di **Assonime** con la **circolare n.7 del 2 aprile 2015**.

In particolare, la circolare n. 22/E/2015 interviene con un chiarimento decisamente innovativo relativamente alla fattispecie del **personale distaccato**, precisando che *"In relazione al distacco di personale, si è dell'avviso che ai sensi della nuova disciplina siano deducibili dalla base imponibile IRAP dell'impresa **distaccante** i costi sostenuti in relazione al personale dipendente distaccato impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente **rilevanza** degli importi spettanti, a titolo di rimborso, delle spese afferenti al medesimo personale"*.

Il richiamato documento di prassi, quindi, si esprime in merito al trattamento di tale fattispecie da parte del soggetto **distaccante** (cioè colui che deve aver necessariamente assunto i lavori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che li ha messi a disposizione del soggetto distaccatario). Tale chiarimento, peraltro, pare non interessare proprio tale ultimo soggetto (cioè il **distaccatario**), il quale, in applicazione della nuova previsione potrà godere della integrale **deduzione** delle somme dovute al distaccante a titolo di rimborso degli oneri dei dipendenti a tempo indeterminato distaccati presso di lui.

Vediamo, ora, in cosa consiste questa interpretazione “innovativa” formulata dall'Agenzia delle entrate.

In passato, con riferimento alla posizione del **distaccante**, il Ministero dell'economia e delle finanze con la risoluzione n. 2/DPF del 12 febbraio 2008 ha affermato il principio secondo il quale le somme da lui ricevute a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi dovevano essere “**neutralizzate**” ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, e cioè dovevano essere escluse dalla base imponibile a fronte della **irrilevanza** dei costi relativi ai lavoratori distaccati presso il distaccatario. Al contrario, tali costi andavano tassati (in quanto non deducibili) in capo al soggetto **distaccatario** che impiegava il lavoratore, sul presupposto che *“il costo del lavoro deve ‘incidere’ in termini di indeducibilità – ovvero di tassazione sul soggetto passivo presso il quale viene **effettivamente** svolta la prestazione lavorativa che concorre alla realizzazione del valore della produzione”*. Con la **risoluzione n.235 del 10 giugno 2008**, successivamente richiamata dalla **risoluzione n.35 del 6 febbraio 2009**, l'Agenzia delle entrate, con valutazioni da ritenersi valide anche a seguito del nuovo scenario normativo, precisa che *“ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul cuneo fiscale, è all'impresa **distaccante** che occorre fare riferimento al fine di stabilire se sussistano i **presupposti legali** richiesti dalla legge”* e quindi con riferimento al **rapporto fra il lavoratore e il soggetto distaccante**.

Pertanto, fino all'avvento delle nuove disposizioni (e quindi fino al periodo d'imposta 2014) tali principi si erano tradotti nella **esclusione** dalla base imponibile del **distaccante** degli importi spettanti a titolo di recupero degli oneri relativi al personale distaccato quale conseguenza della correlata **non deducibilità** dei costi relativi ai medesimi lavoratori distaccati.

Invece, a seguito dell'interpretazione proposta dalla circolare n. 22/E/2015 e riportata in precedenza, l'Agenzia delle entrate ha migrato verso una soluzione certamente più lineare, che consiste nell'attribuire rilevanza alle somme spettanti al **distaccante** da parte del distaccatario, a fronte di una **deduzione** dei relativi costi del personale assunto con contratto a tempo indeterminato. È opportuno segnalare che, in talune situazioni, le due soluzioni che si sono succedute nel tempo (detassazione degli oneri rimborsati e indeducibilità del costo da un lato e rilevanza degli oneri rimborsati a fronte della **deducibilità** del costo del personale dall'altro) non sempre conducono al medesimo risultato. Ciò accade quanto l'ammontare dei costi sostenuti dal **distaccante** e quello delle somme addebitate al distaccatario non coincidono. Non è infatti infrequente nella prassi che talune imprese (distaccante e **distaccatario**) regolino i loro rapporti sulla base di costi “**standard**” in luogo di una puntuale verifica dei costi del rapporto di lavoro afferente il periodo di distacco.

Vediamo il seguente esempio:

- la società distaccante Alfa sostiene costi per un dipendente assunto con contratto a **tempo indeterminato** pari ad euro 2.000 mensili;
- tale dipendente viene **distaccato** presso la società Beta (distaccatario) per un periodo di 15 giorni;

- in ragione degli accordi tra distaccante e **distaccatario** basati su costi *standard* la somma che quest'ultimo rimborsa al distaccante è pari ad euro 1.100.

Mentre in applicazione delle “vecchie” regole l'impresa **distaccante** avrebbe dovuto rendere irrilevanti gli importi a lei spettanti a titolo di rimborso spese (1.100) e indeducibili i costi relativi al personale **distaccato** (1.000, rapportando il costo mensile di 2.000 ai 15 giorni del distacco), con una sostanziale indifferenza nella determinazione della sua base imponibile IRAP, con la **nuova interpretazione** l'impresa distaccante assegna rilevanza alle somme a lei spettanti a titolo di rimborso spese (1.100) e ciò a fronte della deduzione dei costi relativi al personale **distaccato** (1.000), con un impatto in termini di **maggior base imponibile** IRAP per il soggetto distaccante.

Nel caso, invece, di determinazione “analitica” dell'importo degli oneri da rimborsare, e cioè in esatta misura rispetto a quelli che sono i costi del personale sostenuti dal soggetto **distaccante** (nell'esempio citato, entrambi pari a 1.000), la scelta operata dalla circolare n. 22/E/2015 non produce alcun effetto ai fini della determinazione della base imponibile IRAP del soggetto **distaccante**, ma comporta – rispetto al passato – un diverso trattamento di tali componenti nel modello di dichiarazione IRAP (nella presente dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2015, infatti, l'impresa distaccante non dovrà effettuare alcuna variazione né in aumento né in diminuzione con riferimento ai predetti componenti). Va da ultimo segnalato che la prima versione delle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione IRAP non risultava allineata alla interpretazione fornita con la circolare n. 22/E/2015. Allineamento intervenuto successivamente ad opera del **Provvedimento direttoriale n.66823 del 5 maggio 2016**, con il quale l'Agenzia delle entrate, correggendo le istruzioni, ha fatto esplicito richiamo al citato documento di prassi.

AGEVOLAZIONI

In scadenza l'estromissione agevolata

di **Sandro Cerato**

Entro domani, **martedì 31 maggio 2016**, deve essere eseguita l'estromissione dell'**immobile strumentale dell'imprenditore individuale**, in presenza dei presupposti applicativi di cui al **comma 121, dell'articolo 1, della L. 208/2015**.

Ai fini dell'esercizio dell'opzione per l'estromissione degli immobili strumentali, si ricorda, è necessario che l'imprenditore risulti **in attività**:

- al **31 ottobre 2015**, data in cui gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore;
- al **1° gennaio 2016**, momento a partire dal quale ha efficacia l'operazione di estromissione agevolata.

L'operazione risulta, pertanto, **preclusa** all'imprenditore individuale che, pur rivestendo tale qualifica al 31 ottobre 2015, l'abbia di seguito persa entro il 31 dicembre 2015.

Diversamente, dovrebbe ritenersi possibile accedere all'estromissione qualora l'impresa individuale risulti, alla data del 1° gennaio 2016, formalmente **posta in liquidazione** ma che l'operazione non sia ancora conclusa.

L'esclusione opera anche nel caso in cui l'imprenditore individuale abbia **concesso in affitto o usufrutto**, entro il 31 dicembre 2015, **l'unica azienda**. Infatti, in tale circostanza il contribuente ha perso la qualifica di imprenditore commerciale e, quindi, anche la possibilità di usufruire dell'estromissione agevolata di eventuali immobili strumentali in possesso al 31 dicembre 2015.

In merito alle relative **formalità di esercizio dell'opzione** entro il prossimo 31 maggio, la disposizione di cui alla L. 208/2015 stabilisce unicamente le **modalità di pagamento dell'imposta sostitutiva**.

Deve, pertanto, ritenersi sufficiente il **mero comportamento concludente**, coerentemente con quanto riportato nella **circolare n. 40/E/2002** e successivamente ribadito nella **circolare n. 39/E/2008**. In particolare, è stato precisato che *"assumono rilevanza adempimenti dell'imprenditore che presuppongono la volontà di escludere i beni immobili strumentali per destinazione dal patrimonio dell'impresa, fermo restando il perfezionamento dell'opzione con il pagamento dell'imposta sostitutiva"*.

Tale principio risulta inoltre coerente con quanto affermato dal legislatore al comma 121 citato, riconoscendo all'imprenditore individuale la facoltà di optare per l'estromissione dal patrimonio aziendale degli immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2015 ***“mediante il pagamento di una imposta sostitutiva”***.

Di conseguenza, può considerarsi un **comportamento che esprime in modo concludente la volontà di escludere gli immobili strumentali**:

- il **pagamento dell'imposta sostitutiva**;
- la **contabilizzazione dell'estromissione sul libro giornale**, ovvero, nell'ipotesi di impresa in contabilità semplificata, **sul registro dei beni ammortizzabili** o sul registro sostitutivo di quest'ultimo.

Infine si ricorda che l'**imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap** è dovuta nella misura pari all'**8 per cento** della **differenza tra il valore normale dei beni estromessi**, ovvero il valore catastale degli stessi, **e il loro costo fiscalmente riconosciuto**.

L'importo risultante deve essere versato in **due rate**:

- **entro il 30 novembre 2016** (60 per cento);
- **non oltre il 16 giugno 2017** (40 per cento).

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzione IMU anche per i coadiuvanti dell'impresa agricola

di **Fabio Garrini**

L'esenzione IMU (ai fini TASI i terreni sono in ogni caso esclusi da tassazione) prevista dalla scorsa legge di stabilità in favore dei **coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP)**, in relazione ai terreni da questi condotti e coltivati e ovunque ubicati (quindi anche nei Comuni pianeggiati), risulta operativa anche a favore dei **coadiuvanti** delle imprese familiari agricole. Il Dipartimento Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una **nota datata 23 maggio 2016** (prot. 20535/2016) ammette anche tali soggetti a beneficiare dell'esonero IMU. Nello stesso documento viene poi confermata analoga agevolazione anche a favore dei **soci di società agricola**.

I soci coltivatori

Partiamo dalla seconda questione in quanto quella più "scontata". Tale posizione era infatti stata **già in passato avanzata dal MEF nell'ambito della circolare 3/DF/2012** (in quel caso in relazione al moltiplicatore ridotto, franchigia e alle riduzioni a scaglioni previste per la tassazione dei terreni, agevolazioni applicabili alla fattispecie *ratione temporis*). Si tratta di un caso tutt'altro che raro: quando le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano **costituito una società di persone** alla quale hanno concesso in **affitto o in comodato il terreno** di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente, **beneficiano (oggi) dell'esenzione IMU**. Detta conclusione discende dall'applicazione dell'articolo 9 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il quale stabilisce che *"ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche..."*. Peraltro nella nota richiamata viene specificato che detta previsione risulta applicabile, alle condizioni e nei limiti previsti dalla norma (L. 99/2004), alle **società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile**.

Va rammentato che a tali soggetti spetta, oltre all'esenzione IMU sui terreni agricoli, anche la finzione di non edificabilità delle aree prevista dall'articolo 2 del D.Lgs. 504/1992 in relazione ai terreni potenzialmente edificabili ma che siano oggetto di coltivazione da parte di CD o IAP.

I familiari coadiuvanti

Più innovativa (nel senso che non constano precedenti interpretazioni sul punto) la posizione riguardante i **coadiuvanti dell'impresa familiare agricola**. Il tema riguarda la possibilità di applicare l'esenzione a favore dei terreni posseduti da tali soggetti (in qualità di proprietari o comproprietari) e coltivati dall'impresa agricola il cui titolare è un familiare del coadiuvante stesso.

Sul punto il MEF individua i due requisiti da rispettare per fruire dell'agevolazione:

- quello **oggettivo**, ovverosia il possesso e la coltivazione del fondo;
- quello **sogettivo**, ossia la qualifica di CD o IAP in capo al familiare stesso.

Il Dipartimento Fiscale osserva come il coadiuvante sia **iscritto quale come coltivatore diretto nel nucleo del capo azienda**, negli appositi elenchi previdenziali, così come previsto dall'articolo 11 della L. 9/1963.

In relazione al primo dei due requisiti, è innegabile che tali soggetti siano possessori (altrimenti non si porrebbe neppure il problema della tassazione), ma secondo il MEF occorre affermare che **il coadiuvante deve anche intendersi quale soggetto che effettua la coltivazione del fondo**.

Quest'ultima affermazione prende posizione su di un punto che pare tutt'altro che scontato. Il coadiuvante dell'impresa familiare, infatti, effettua un apporto di lavoro nell'impresa che però non può essere confusa con una società: la qualifica di imprenditore, infatti, viene riconosciuta al solo titolare. Il MEF, evidentemente, ha preferito una **interpretazione più "fattuale", riconoscendo anche al coadiuvante il presupposto della coltivazione del fondo**.

La nota in commento precisa (anche quest'ultima conclusione era del tutto scontata), che se il coadiuvante possiede **altri terreni** dati in affitto o comodato rispetto a quelli coltivati, detti terreni devono scontare ordinariamente il **prelievo IMU**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il fringe benefit nel caso di prestiti concessi ai dipendenti

di Luca Mambrin

Tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro che, al ricorrere di determinate condizioni, concorrono alla formazione del reddito del dipendente vi sono i **prestiti concessi al dipendente**.

L'articolo **51, comma 4, lett. b), del Tuir** prevede che in caso di concessione di prestiti costituisce **reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto** (oggi Tasso ufficiale di Riferimento, T.U.R) **vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente:**

$(T.U.R. - i) * 50\%$

Generalmente il ricorso alla concessione di prestiti può risultare **conveniente**, sia per il dipendente che ha una maggiore **facilità di accesso al credito** ottenendo un finanziamento **ad un tasso generalmente più basso rispetto a quello bancario**, che per **l'azienda** che, favorendo il dipendente, ne rafforza il **rapporto di fiducia** avendo poi la possibilità di ottenere una **maggior forza contrattuale** con gli istituti di credito e le società finanziarie.

Sul tema la **C.M. 326/E/1997** ha precisato che:

- la disposizione trova applicazione a **tutte le forme di finanziamento** comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente **dalla loro durata e dalla valuta utilizzata;**
- la disposizione trova applicazi **sia per i prestiti concessi direttamente dall'azienda** al dipendente che relativamente ai **finanziamenti concessi da terzi** con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche senza il sostenimento di oneri specifici da parte di quest'ultimo; rientrano nell'ambito di questa previsione, **i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio**, mentre ne restano esclusi **le dilazioni di pagamento** previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro;
- l'importo del *fringe benefit* deve essere assoggettato a tassazione all: **fonte al momento del pagamento delle singole rate del prestito** stabilite dal relativo piano di ammortamento;
- per i prestiti in **valuta estera**, occorre mettere a confronto gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento e quelli calcolati al tasso di interesse effettivamente praticato, effettuando la conversione in euro sulla **base del rapporto di cambio vigente alla data di scadenza delle singole rate del prestito;**

- in caso di **prestiti a tasso variabile** (caratterizzati da una variazione del tasso di interesse iniziale) il prelievo alla fonte deve essere effettuato, **alle scadenze delle singole rate di ammortamento del prestito, tenendo conto anche delle variazioni subite dal tasso di interesse iniziale;**
- qualora **il prestito venga concesso a tasso zero**, il calcolo dell'importo da assoggettare a tassazione deve essere effettuato alle scadenze delle singole rate di ammortamento della quota capitale;
- nei casi di **restituzione del capitale in un'unica soluzione** oltre il periodo d'imposta, l'importo maturato va comunque assoggettato a tassazione **in sede di conguaglio di fine anno.**

La norma prevede che debba essere utilizzato a riferimento il T.U.R. **vigente al termine di ciascun anno**, ma dato che l'importo del *fringe benefit* deve essere assoggettato a tassazione alla scadenza di ogni singola rata, può essere applicato un T.U.R. **provvisorio, vigente nel periodo d'imposta precedente**, effettuando poi il conguaglio con il tasso effettivo vigente alla fine del periodo d'imposta.

Esempio

Si supponga che venga concesso un prestito ad un dipendente di un importo pari ad euro 60.000:

- T.U.R.: 2%
- Tasso di interesse applicato: 1%

Il **fringe benefit** annuo sarà così determinato:

$$((60.000 * 2\%) - (60.000 * 1\%)) * 50\% = \text{€ } 300$$

A tali condizioni il prestito genera un **fringe benefit** da tassare in capo al dipendente, pari ad euro 300, in quanto superiore **alla soglia di esenzione di euro 258,23**.

La **norma in questione non trova invece applicazione:**

- per i **prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997**, per i quali resta in vigore, ai fini della determinazione dell'importo che deve concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente, il criterio del costo specifico;
- per i prestiti di **durata inferiore ai dodici mesi concessi**, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni;

- per i prestiti concessi a **dipendenti vittime dell'usura**;
- per i prestiti concessi a dipendenti ammessi a fruire delle **erogazioni pecuniarie** a ristoro dei danni **conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive**.